



COMUNICATO UFFICIALE N. 256
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 269/AA al n. 271/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 506 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Dino FERRONE e della società ASD CASTELPOTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DINO FERRONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castelpoto, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, a mezzo di un "post" pubblicato in data 14.1.2023 alle ore 19.00 sulla "pagina" della società A.S.D. Castepoto del social network "facebook", al termine della gara *Montesarchio - Castelpoto* disputata in pari data e valevole per il girone C del campionato di Promozione della Regione Campania, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro e degli assistenti arbitrali del citato incontro;

ASD CASTELPOTO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Dino Ferrone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dino FERRONE in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD CASTELPOTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Dino FERRONE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CASTELPOTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 270/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 248 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Ali Al Reda SHOKER e della società ASD MURIALDINA OLYMPIA PADOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALI AL REDA SHOKER, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Murialdina Olympia Padova, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 2.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Murialdina Olympia Padova, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD MURIALDINA OLYMPIA PADOVA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Ali Al Reda Shoker ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ali Al Reda SHOKER, e dal Sig. Davide Bassan, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD MURIALDINA OLYMPIA PADOVA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ali Al Reda SHOKER, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD MURIALDINA OLYMPIA PADOVA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.271/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 240 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrei BORDIGNON e Luciano DI NICOLA, e della società SGT SPORT SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREI BORDIGNON, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Tombesi C5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 32 bis delle NOIF e dall'art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, svolto la funzione ed il ruolo di allenatore della scuola calcio della Società SGT Sport SSD ARL, nonostante sia sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e sia già tesserato come calciatore per la Società ASD Tombesi C5;

LUCIANO DI NICOLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SGT Sport SSD ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato durante la stagione sportiva 2022 - 2023 la preparazione dei calciatori iscritti alla scuola calcio della Società SGT Sport SSD ARL al sig. Andrei Bordignon, nonostante lo stesso sia sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e sia già tesserato come calciatore per la Società ASD Tombesi C5;

SGT SPORT SSD ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Luciano Di Nicola;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrei BORDIGNON, e dal Sig. Luciano DI NICOLA in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società SGT SPORT SSD ARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Andrei BORDIGNON, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luciano DI NICOLA, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società SGT SPORT SSD ARL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina